

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale valutazioni ambientali

Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea esistente Battipaglia - Potenza (CUP J71J20000110008)". Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Procedimento di riesame e aggiornamento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 165 del 1/08/2022

AVVISO AL PUBBLICO PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI AVVIO NUOVA CONSULTAZIONE del 5 marzo 2024

Osservazioni

- 1) Le varianti sostanziali al PFTE non sono state assoggettate alla verifica del Principio di “ non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) , violando i Regolamenti UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e 852 del 18 giugno 2020. L’art 5 del Regolamento 852/2021 statuisce, che “il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”. L’art 17 del Regolamento ribadisce ,che “le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione, che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento” (comma 2) e, che “i piani per la ripresa e la resilienza rispettano i principi orizzontali di cui all’ articolo 5” (comma 3). IL Regolamento 2020/852 noto come Tassonomia della Finanza Sostenibile prevede , che “al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se: 1) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’ articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; 2) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’ articolo 9, in conformità dell’art. 17; 3) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18 ; 4) è conforme ai criteri tecnici fissati dalla Commissione all’art 9, Obiettivi

Ambientali, e s'intendono a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) la transizione verso un'economia circolare; d) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; e) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi". Deriva da tutto questo che un'attività economica, per poter essere considerata conforme al principio DNSH ("non arrecare un danno significativo") e, quindi, anche al Regolamento 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, deve rispettare tutte le condizioni previste alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, nessuna esclusa.

2) Omesso rispetto del vincolo idrogeologico e ,della distanza di inedificabilità relativo al torrente Tiranna infatti recita la giurisprudenza "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Inoltre entro la fascia di rispetto esiste " il vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico" (cfr Cons. St., Sez. II, 3.01.2022, n. 17). Omissione preoccupante se solo si considerano l'area soggetta a eventi estremi sempre più frequenti per effetto dei cambiamenti climatici e considerato che si trova nell'area Mediterranea classificata da IPCC , un hot spot dal punto di vista climatico. L'interferenza della infrastruttura e la cementificazione determinano un gravissimo nocumento alla funzione di presidio per lo smaltimento delle acque , esercitata dal torrente.

3) Non risulta sul sito del ministero la verifica di ottemperanza alle quattro prescrizioni della Soprintendenza Speciale per il PNRR del ministero della cultura. A tal proposito si osserva che il giudizio di compatibilità ambientale è condizionato all'osservanza di prescrizioni , che si pongono come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez.VI 22 luglio 2005 , n 3917) , quali elementi integranti il giudizio positivo reso anche in

rapporto alle istanze di ponderazioni e cautele. Prescrizioni la cui verifica di attuazione ai sensi dell'art 28 è demandata al Ministero della Transizione Ecologica e in tal senso non esistono sul sito provvedimenti direttoriali che ne riscontrano la verifica.

4)Risulta inoltre, relativamente al territorio del Comune di Eboli e riportata nella relazione paesaggistica prodotta dalla società proponente, a pag. 52 l'interferenza del tracciato con edifici dichiarati dallo strumento urbanistico "edifici e manufatti rurali storici di pregio" Inquadramento sismico come ottemperanza all'Allegato VII "Contenuto dello Studio di Impatto Ambientale" del Dlgs 152/2006.

5)Nella Relazione Generale Tecnica di RFI si legge che il "territorio ricade in un'area a forte sismicità" e che per "per alcune opere si è ricorso ad impalcati di luce notevole realizzati a sezione mista acciaio calcestruzzo". La **zona sismica** per il territorio di Eboli, è indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002.Zona sismica 2 equivale a "Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti." La tipologia mista acciaio - calcestruzzo è vantaggiosa anche ai fini della riduzione delle masse, particolarmente rilevante vista l'elevata sismicità dei territori attraversati dalla tratta in progetto." Perché nella relazione non si fa esplicito riferimento alle NCT applicate? IL progetto deve essere conforme alle norme tecniche di cui all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e agli allegati che riportano le norme tecniche per "opere di fondazioni e di sostegno dei terreni" e l'Allegato "norme tecniche per il progetto sismico dei ponti".

20/03/2024

Erasmus Venosi

Rappresentante Gruppo Territoriale 5 Stelle di Eboli

